

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
DECRETO

ex art. 70 comma 1 del D.Legisl. n.14/2019

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio,
vista la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del Codice della Crisi di
Impresa e dell'Insolvenza (iscritta al n. 351-1/2024 ruolo PU) per l'apertura della procedura
di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Caruso Saverio, nato a
Catania il 03.05.1970, residente in Belpasso CT, via R. Livatino n.17, C.F.
CRSSVR70E03C351W, rappresentato e difeso dall'avv. Enza Daniela Leonardi e dall'Avv.
Antonino B. Motta, con l'ausilio del dott. Alfio Pistorio, professionista nominato
dall'O.C.C. presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania;
ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore,
fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del c.d. Codice della Crisi;
vista la relazione redatta dall'O.C.C. nonché la documentazione allegata;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI “1. *Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.*



7. *Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura*";

rilevato che, **ad una prima valutazione**, la proposta avanzata dal ricorrente appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nella relazione dell'O.C.C.;

rilevato che l'O.C.C. dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo le rate mensili previste, a decorrere dall'eventuale omologa della proposta ed accantonate (quanto alle competenze spettanti all'OC.C.) sino alla liquidazione del compenso, al termine dell'esecuzione del piano;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va inibito l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente;

ritenuto che va inibito al ricorrente il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visti gli artt. 63 e ss del Codice della Crisi

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'O.C.C. proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;



DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentito il ricorrente, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

Il debitore che non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzato dal Giudice;

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'O.C.C.

Catania, 30 agosto 2024

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.**

